

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1789}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto
dei pubblici dipendenti

Presentato il 4 giugno 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, la mancanza di una previsione legislativa di un diretto agganciamento delle pensioni dei pubblici dipendenti ai miglioramenti economici concessi al personale in attività di servizio con cadenze temporali ha creato una situazione anomala che è motivo di risentimenti da parte degli interessati; è sorto, cioè, un divario a parità di anzianità e di qualifica, fra le pensioni dei dipendenti pubblici collocati in pensione in epoche diverse, particolarmente per quelli dello Stato; divario che è tanto maggiore quanto più lontana è la data di collocamento a riposo.

Per ovviare ad una tale situazione si era predisposto un disegno di legge (Atto Camera n. 3370 della VIII legislatura), che non ha potuto avere realizzazione per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Si propone adesso il presente disegno di legge che, ricalcando nella sostanza quello suddetto che aveva già riportata l'approvazione della I Commissione Affari costituzionali della Camera, assicura un parziale allineamento delle pensioni, mediante una loro rivalutazione secondo criteri di uniformità per tutto il personale dello Stato e di altri enti pubblici in quiescenza.

In particolare per quanto riguarda le pensioni dei dipendenti dello Stato, il disegno di legge, tenendo in considerazione gli incrementi stipendiali concessi al personale in servizio sino all'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 (12 luglio 1980), prevede due serie di miglioramenti, distinte per comparti e per fasce di pensionamento, di cui la prima in vigore dal 1° gennaio 1984, meno articolata ma di facile e tempestiva applicazione, e la seconda di più complessa realizzazione, ma articolata in maniera tale da raggiungere il fine proposto. Que-

st'ultima si riferisce distintamente ad undici categorie di pensionati, ciascuna distinta in tre o quattro fasce temporali di pensionamento con aumenti in parte percentuali ed in parte fissi in modo da avvicinarsi quanto più possibile all'importo effettivamente richiesto per l'esatta perequazione nei singoli casi concreti.

Sarebbe stato auspicabile che il presente disegno di legge avesse previsto il totale allineamento delle pensioni, tenendo in considerazione anche i miglioramenti retributivi concessi dopo il 12 luglio 1980. Motivi di bilancio, però non consentono di attuare, per ora, la completa perequazione. Poiché il provvedimento è parzialmente sovvenzionato con l'elevazione dal 7,06 all'8,25 per cento della ritenuta pensione a carico del personale in servizio e considerato che tale aumento non può avere effetto retroattivo, si è previsto che la prima parte dei benefici abbia decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Il disegno di legge prevede in particolare:

articolo 1, primo comma: aumento con decorrenza 1° gennaio 1984 delle pensioni del personale indicato nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, di aliquote percentuali stabilite in relazione al periodo di cessazione dal servizio e riportate nei successivi articoli 2 e 3;

secondo comma: aumento delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1985 e, previo riassorbimento dei miglioramenti di cui al primo comma, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti di lavoro indicati nella tabella allegata al disegno di legge;

articolo 4: indica gli aumenti percentuali sulle pensioni degli iscritti alla

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, rapportate all'anno di cessazione dal servizio;

articolo 5: prevede miglioramenti con decorrenza 1° gennaio 1984 delle pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo che non hanno fruito dei benefici recati ai titolari di trattamento privilegiato dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9;

articolo 6: si stabilisce che alla corresponsione dei benefici previsti nel provvedimento provvedano d'ufficio le dire-

zioni provinciali del tesoro e si fa obbligo alle amministrazioni di fornire a queste ultime notizie utili relative al dipendente per un disbrigo sollecito della sua pensione (anzianità utile, livello, qualifica, classe di stipendio);

articolo 7: fissa le nuove misure e le decorrenze della ritenuta pensione dei dipendenti statali in generale e di quelli della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché del contributo personale degli iscritti alla CPDEL ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate;

articolo 8: stabilisce, infine, le clausole finanziarie del disegno di legge.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 5.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 1973, n. 728, alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

ART. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:

a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.

Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.

ART. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

ART. 5.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

ART. 6.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri at-

ti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

ART. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1° gennaio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato all'8,25 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, e fissato al 5,35 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

ART. 8.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1984 e 1985 rispettivamente in lire 600 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede quanto a lire 316 miliardi per l'anno 1985 con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 7 e quanto a lire 600 miliardi per l'anno 1984 e lire 884 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando la specifica voce « perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
a) Magistrati ordinari amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato	fino al 1° gennaio 1976	16,80	569.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	15,00	508.200
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	18,40	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle aziende autonome. Professori ordinari dell'Università	fino al 1° gennaio 1976	20,30	687.900
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	14,80	501.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	19,20	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati (ufficiali di grado non inferiore a colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale)	fino al 1° gennaio 1976	24,50	830.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	18,70	633.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	22,90	775.800
	dal 2 gennaio 1979 al 13 luglio 1980	4,00	135.600
d) Professori incaricati esterni ed assistenti di ruolo dell'Università	fino al 1° ottobre 1973	35,80	1.212.900
	dal 2 ottobre 1973 al 1° gennaio 1976	31,30	1.060.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	25,70	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola esclusa l'Università	fino al 1° settembre 1973	17,00	576.000
	dal 2 settembre 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° giugno 1977	4,00	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS, del Corpo dei vigili del fuoco e non docenti dell'Università, professori ordinari dell'Università non equiparati ai dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	17,20	582.900
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	5,70	193.200

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: TABELLA.

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
g) Militari delle Forze Armate e dei corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al corpo di polizia femminile non dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	33,80	1.145.100
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	29,90	1.013.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	23,60	799.500
	dal 2 gennaio 1978 al 13 luglio 1980	10,10	342.300
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	fino al 1° luglio 1973	18,00	609.900
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	10,00	338.700
	dal 2 gennaio 1976 al 1° luglio 1977	7,80	264.300
	dal 2 luglio 1977 al 1° ottobre 1978	3,00	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	fino al 1° aprile 1973	19,20	650.400
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	12,20	413.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	6,80	230.400
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	3,20	108.300
j) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	fino al 1° aprile 1973	16,50	559.200
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	10,40	352.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	4,60	156.000
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	2,00	67.800
m) Personale non dirigente dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	fino al 1° luglio 1973	18,20	616.800
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	11,40	386.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	5,50	186.300
	dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977	4,00	135.600